



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione giuridica*

---

**2012/0360(COD)**

11.9.2013

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Klaus-Heiner Lehne

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	46



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0744),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0413/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0000/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) È opportuno estendere il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore *economicamente valido*, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una

*Emendamento*

(3) È opportuno estendere il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore *in gravi difficoltà finanziarie*, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento.

seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento.

Or. en

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d'insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

#### *Motivazione*

*Non concerne la versione italiana.*

## **Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 7**  
Regolamento (CE) n. 1346/2000  
Considerando 9 bis

*Testo della Commissione*

"(9bis) È opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore *economicamente valido*, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore, è opportuno che queste procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. **Con "controllo" si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.**"

*Emendamento*

"(9 bis) È opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore *in gravi difficoltà finanziarie*, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore, è opportuno che queste procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice."

Or. en

*Motivazione*

*Cfr. modifiche all'articolo 3 ter.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 8**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 10

*Testo della Commissione*

**(8) il considerando 10 è sostituito dal seguente:**

**"(10) Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria;**

*Emendamento*

**soppresso**

*il termine "giudice", nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza."*

Or. en

#### *Motivazione*

*Conformemente alla soppressione dell'articolo 3 ter, paragrafo 2.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 11**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 13 bis

#### *Testo della Commissione*

"(13bis) Si presume che il "centro degli interessi principali" di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve poter essere superata se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. ***Per converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale***

#### *Emendamento*

"(13 bis) Si presume che il "centro degli interessi principali" di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve poter essere superata ***in particolare*** se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.

*società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo.*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire che le decisioni di gestione non sono l'unico elemento rilevante nella determinazione del centro degli interessi principali ma anche altri fattori, quali ad esempio l'ubicazione dei beni principali.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 12**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 19 bis

*Testo della Commissione*

"(19bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve, su istanza del curatore, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di assumere tale impegno.

*Emendamento*

"(19 bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve, su istanza del curatore, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di assumere tale impegno **e di stabilire i criteri minimi che tale impegno deve soddisfare.**

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 18.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 12**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 19 ter

*Testo della Commissione*

(19ter) Per un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria."

*Emendamento*

(19 ter) Per un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria. ***È altresì opportuno che i creditori locali abbiano facoltà di rivolgersi a un giudice per ottenere provvedimenti cautelari qualora il curatore appaia incapace di onorare l'impegno assunto.***"

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 29 bis.*

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 14**

*Testo della Commissione*

(14) sono inseriti i seguenti considerando 20bis e 20ter:

*Emendamento*

(14) sono inseriti i seguenti considerando 20 bis, ***20 bis bis*** e 20 ter:

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 20 bis

#### *Testo della Commissione*

"(20bis) È necessario che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure devono essere opportunamente coordinate. Ai vari curatori e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore.

***Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo.***

#### *Emendamento*

"(20 bis) È necessario che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure devono essere opportunamente coordinate. Ai vari curatori e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore.

Or. en

#### *Motivazione*

*Si vedano le spiegazioni riportate nella motivazione finale.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 20 bis bis (nuovo)

**(20 bis bis) L'introduzione di una procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe in primo luogo rafforzare la ristrutturazione di un gruppo e/o delle società facenti parte del gruppo grazie a una gestione coordinata flessibile delle procedure di insolvenza. La procedura di coordinamento di un gruppo non dovrebbe essere vincolante per le singole procedure quanto piuttosto fungere da riferimento per le misure da adottare nell'ambito di tali procedure.**

Or. en

*Motivazione*

*Si vedano le spiegazioni riportate nella motivazione finale.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Considerando 20 ter

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non deve limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi **in un solo e medesimo Stato membro**. In simili situazioni, il giudice deve avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore per tutte le procedure in questione."

(20 ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non deve limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi **nella sua giurisdizione nazionale o locale**. In simili situazioni, il giudice deve avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore per tutte le procedure in questione. **Gli Stati membri possono inoltre introdurre disposizioni sull'insolvenza di gruppi societari di loro competenza giurisdizionale che vadano**

*oltre quanto disposto dal presente regolamento, senza tuttavia pregiudicare l'applicazione efficiente ed efficace dello stesso."*

Or. en

### *Motivazione*

*Onde chiarire che anche la giurisdizione locale svolge un ruolo importante, in particolare per quanto riguarda l'insolvenza di gruppi societari. Dato che in questo momento alcuni Stati membri stanno esaminando la possibilità di introdurre norme nazionali sull'insolvenza dei gruppi societari, occorre specificare che tali processi di riforma non saranno pregiudicati fintantoché le norme nazionali non ostacoleranno l'adeguato funzionamento del regolamento.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza ***o ristrutturazione del debito*** e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

a) il debitore è sprossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore, oppure

b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

a) il debitore è sprossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore, oppure

b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

***Se tali procedure possono essere avviate prima dell'insolvenza, esse mirano a evitare la liquidazione.***

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.

Or. en

*Motivazione*

*Il campo di applicazione dovrebbe coprire unicamente le situazioni che presentano almeno un rischio di insolvenza.*

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Quando le procedure di cui al paragrafo 1 sono confidenziali a norma del diritto dello Stato membro di apertura della procedura d'insolvenza, il presente regolamento si applica a tali procedure unicamente a decorrere dal momento in cui esse sono rese pubbliche in conformità del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che non incidano sui crediti dei creditori non coinvolti.***

Or. en

*Motivazione*

*Dato che alcune procedure sono confidenziali, non sarebbe giusto estenderne gli effetti a quelle parti che non sono state coinvolte in alcun modo nella procedura.*

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) "curatore",  
i) qualsiasi persona o organo la cui funzione è amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o

b) "curatore",  
i) qualsiasi persona o organo la cui funzione, ***anche in via provvisoria***, è amministrare o liquidare i beni dei quali il

sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;

ii) nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato;

debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;

ii) nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato;

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) "debitore non spossessato", un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura di insolvenza che non implica il trasferimento dei pieni diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo, almeno parziale, sui suoi beni e affari.***

Or. en

*Motivazione*

*In alcuni Stati membri esistono procedure di insolvenza in cui il debitore non viene spossessato.*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) ""giudice", in tutti gli articoli *salvo l'articolo 3ter, paragrafo 2*, l'organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

#### *Emendamento*

c) "giudice", in tutti gli articoli, l'organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

Or. en

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) "momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza ", il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno;

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

#### *Motivazione*

*Non concerne la versione italiana.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera g

*Testo della Commissione*

g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni;

*Emendamento*

g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni *o servizi*;

Or. en

*Motivazione*

*Adeguamento all'UNCITRAL.*

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) "azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente", un'azione volta a ottenere una decisione che, nella sua sostanza, non può o non poteva essere ottenuta al di fuori di una procedura di insolvenza o indipendentemente da essa e che è ammissibile unicamente in caso di una procedura di insolvenza pendente.*

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento in merito alle azioni coperte, trattandosi di una questione importante ai fini della determinazione della competenza conformemente all'articolo 3 bis.*

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera g ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g ter) "clausola di compensazione per close-out", clausola di un contratto sulla base della quale, in caso di un evento predefinito nella clausola in merito a una delle parti del contratto, le obbligazioni reciproche delle parti che sono coperte dalla clausola, siano esse dovute ed esigibili o meno in quel momento, sono automaticamente o per scelta di una delle parti ridotte a un'unica obbligazione netta o sostituite da essa, mediante novazione, estinzione o altrimenti, pari al valore complessivo delle obbligazioni combinate che diviene dovuta ed esigibile da una parte nei confronti dell'altra;*

Or. en

*Motivazione*

*Adeguamento a UNIDROIT.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 21**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) "gruppo societario", **più società comprendenti** una società madre e società controllate;

i) "gruppo societario", una società madre e **tutte le sue** società controllate;

Or. en

*Motivazione*

*Allineamento delle lettere i) e j) alla direttiva contabile.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera j

#### *Testo della Commissione*

j) "società madre", la società che

*i) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci in un'altra società ("società controllata"), oppure*

*ii) è azionista o socia della società controllata e ha il diritto di*

*aa) nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società controllata, oppure*

*bb) esercitare un'influenza dominante sulla società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di una clausola dello statuto di quest'ultima."*

#### *Emendamento*

j) "società madre", la società che ***controlla una o più società controllate. Una società che redige un bilancio consolidato per il gruppo conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> è considerata una società madre.***

---

<sup>1</sup> ***Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.***

Or. en

## Motivazione

*Allineamento delle lettere i) e j) alla direttiva contabile.*

### Emendamento 23

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j bis) "funzioni essenziali all'interno del gruppo",*

*i) prima dell'apertura di una procedura di insolvenza relativa a una società facente parte del gruppo, la capacità di adottare e fare applicare decisioni di importanza strategica per il gruppo o per le sue parti; oppure*

*ii) l'importanza economica all'interno del gruppo, presumibile quando una o più società del gruppo apportano un contributo al bilancio consolidato totale e al fatturato consolidato pari almeno al 10%.";*

Or. en

### Emendamento 24

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 22

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Se è **aperta** una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore

3. Se è **emessa una decisione di apertura di** una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire

possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale."

se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale."

Or. en

#### *Motivazione*

*Allineamento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).*

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 23**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento **(CE) n. 44/2001**.

#### *Emendamento*

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento **(UE) n. 1215/2012**.

Or. en

### **Emendamento 26**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 23**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ai fini del **presente articolo**, sono connesse le azioni il cui legame è tale che è

#### *Emendamento*

3. Ai fini del **paragrafo 2**, sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più

più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate.

conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate.

Or. en

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 23**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 ter – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*È necessario un controllo minimo da parte di un giudice in fase di determinazione del centro degli interessi principali.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 23**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 3 ter – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il creditore o terzo interessato che ha la

3. Il creditore o terzo interessato che ha la

residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. ***Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione.***"

residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale ***per motivi di competenza giurisdizionale internazionale entro tre settimane dal momento in cui la data di apertura della procedura di insolvenza è stata resa accessibile conformemente all'articolo 20 bis, lettera a).***"

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire che la validità della decisione di apertura di una procedura può essere impugnata entro tre settimane dalla pubblicazione. Con la pubblicazione nel registro non è più necessario che il giudice o il curatore informino i creditori.*

### **Emendamento 29**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 25**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 6 bis

#### *Testo della Commissione*

***Accordi di*** compensazione

***Gli accordi*** di compensazione ***sono regolati*** unicamente dalla legge del contratto che ***li*** disciplina."

#### *Emendamento*

***Clausole di*** compensazione ***per close-out***

***Se una delle parti di un contratto contenente una clausola di compensazione per close-out è un ente rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2001/24/CE, tale clausola di compensazione per close-out è regolata*** unicamente dalla legge del contratto che ***la*** disciplina."

Or. en

#### *Motivazione*

*Allineamento all'acquis.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(26 bis) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:***

**"Articolo 12**

**Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari**

**Ai fini del presente regolamento un brevetto europeo con effetto unitario o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1."**

Or. en

*Motivazione*

*Allineamento al nuovo regolamento sui brevetti unitari.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 28 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 18 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il curatore nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a una domanda di

1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, ***oppure il curatore o il debitore, in caso di una procedura connessa a un debitore non spossessato nella medesima competenza giurisdizionale***, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di

apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì **impegnarsi a** che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno è **soggetto ai** requisiti di forma, **se del caso**, dello Stato di apertura della procedura principale **e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio.**"

apertura, finché non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì **assumersi l'impegno opponibile e vincolato** che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno **specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo alla ripartizione dei crediti locali nel sistema di priorità e di grado dei crediti a norma della legge che disciplina le procedure secondarie, il valore dell'attivo distribuibile nell'ambito delle summenzionate procedure, le opzioni disponibili per realizzare tale valore, la percentuale di creditori nella procedura principale partecipanti alla procedura secondaria e i costi da sostenere in caso di apertura della procedura secondaria. Gli eventuali** requisiti di forma **per tale impegno sono specificati dalle leggi** dello Stato di apertura della procedura principale."

Or. en

#### Motivazione

*Il regolamento stesso stabilisce i criteri minimi che un impegno deve rispettare non soltanto per garantire chiarezza giuridica ma anche per fornire una protezione minima ai creditori locali.*

### Emendamento 32

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 29

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 20 bis – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) se il debitore è una società, il numero del registro delle società e la sede statutaria;***

Or. en

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 29**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 20 quinquies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria ***nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente***, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20bis."

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20 bis."

Or. en

*Motivazione*

*Onde chiarire che la pubblicazione delle informazioni non riguarda soltanto alcuni debitori.*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 30**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 21 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il curatore può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni *o* creditori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo."

*Emendamento*

2. Il curatore può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni, creditori *o debitori* del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

*Motivazione*

*Adeguamento necessario in relazione all'articolo 24.*

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 24 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(31 bis) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

**"2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui agli *articoli 20 bis o 21* non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza; si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura."**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire che il testo riguarda anche la pubblicazione nei registri.*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 32

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 25 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, *nonché il* concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli *articoli* da 32 a 56, *ad eccezione dell'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.*

#### *Emendamento*

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, *al pari del* concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli *articoli* da 39 a 46 *del regolamento (UE) n. 1215/2012.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Allineamento al nuovo regolamento Bruxelles I.*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 34

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Su istanza del curatore della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora tale apertura non *sia* necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene.

#### *Emendamento*

2. Su istanza del curatore della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora *il curatore della procedura principale presenti prove sufficienti a dimostrare che* tale apertura non *è* necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si

attiene.

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento in relazione all'onere della prova.*

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 34**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I creditori locali hanno il diritto di impugnare la decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria entro tre settimane dalla data in cui la decisione è resa pubblicamente nota a norma dell'articolo 20 bis, lettera a).***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a chiarire che le decisioni del giudice sono impugnabili.*

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 34**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 2ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. I creditori locali hanno il diritto di presentare un'istanza al giudice competente per la procedura principale affinché imponga al curatore della medesima procedura l'adozione delle opportune misure che si rendono necessarie ai fini della tutela degli***

*interessi dei creditori locali stessi.  
L'istanza può riguardare anche il divieto di prelevare attività dallo Stato membro in cui l'apertura della procedura secondaria è stata rinviata o rifiutata, il rinvio della distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura principale ovvero un obbligo, per il curatore della procedura principale, di offrire garanzie circa il mantenimento degli impegni.*

Or. en

*Motivazione*

*I creditori locali devono essere tutelati in caso di mancato rispetto dell'impegno.*

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 34**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 29 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Il curatore della procedura principale riceve *notificazione* della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di *opporsi*."

*Emendamento*

4. Il curatore della procedura principale riceve *notifica* della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di *impugnarla entro due settimane dalla ricezione della notifica stessa. Ove le circostanze lo giustifichino, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria può ridurre tale termine fino a un minimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.*"

Or. en

*Motivazione*

*Ai fini della certezza giuridica è introdotto un limite di tempo.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 31 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. ***Il curatore della procedura principale e*** i curatori delle procedure ***secondarie*** cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

#### *Emendamento*

1. I curatori delle procedure ***di insolvenza riguardanti lo stesso debitore*** cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione ***è funzionale a una gestione efficace delle procedure stesse***, non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura ***e non comporta alcun conflitto di interessi***. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

Or. en

#### *Motivazione*

*Allineamento all'articolo 42 bis come affermato nel considerando 20 bis. La modifica chiarisce altresì che sono incluse anche le procedure territoriali.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 36

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 31 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure ***principali e secondarie*** riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona

#### *Emendamento*

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione ***è funzionale a una gestione efficace delle procedure stesse e*** non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura.

o un organismo che agisca su sua istruzione.

A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, ***purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili al giudice stesso.***

Or. en

*Motivazione*

*Allineamento all'articolo 42 ter come affermato nel considerando 20 bis.*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 31 ter – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra ***la procedura principale e le secondarie*** aperte nei confronti dello stesso debitore,

*Emendamento*

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra le ***procedure*** aperte nei confronti dello stesso debitore,

Or. en

*Motivazione*

*Allineamento all'articolo 42 quater come affermato nel considerando 20 bis.*

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 36**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 31 ter – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***in ogni caso, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione in oggetto sono funzionali al coordinamento delle procedure, non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportano alcun***

*conflitto di interessi.*

Or. en

*Motivazione*

*Allineamento all'articolo 42 quater come affermato nel considerando 20 bis.*

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 38**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 34 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, ***tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro.***"

*Emendamento*

2. Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, ***la persona giuridica interessata non è cancellata dal registro delle imprese fino alla chiusura della procedura principale.***

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento in merito alle situazioni in cui il centro degli interessi principali e la sede della società non coincidono.*

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 bis – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) sondano le possibilità di una ristrutturazione del gruppo e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di

*Emendamento*

b) sondano le possibilità di una ristrutturazione ***delle società*** del gruppo ***sottoposte a procedure di insolvenza*** e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla

ristrutturazione globale;

proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale;

Or. en

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 45

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 ter – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione *serve a facilitare la* gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme *ad* essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione.

#### *Emendamento*

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione è *funzionale a una* gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme *a* essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, ***purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili al giudice stesso.***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire che la disposizione si applica anche ai giudici.*

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 45

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quater

#### *Testo della Commissione*

Il curatore nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione *serve a facilitare il* coordinamento delle procedure *e* non è incompatibile con le norme *ad* esse applicabili. In particolare, il curatore può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

#### *Emendamento*

Il curatore nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione è *funzionale al* coordinamento delle procedure, non è incompatibile con le norme *a* esse applicabili ***e non comporta alcun conflitto di interesse***. In particolare, il curatore può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire che i conflitti di interesse impongono limitazioni alla cooperazione tra giudici e curatori.*

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 45

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata;

#### *Emendamento*

b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata ***per un periodo non superiore a due mesi;***

Or. en

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 45

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte nei riguardi di un'altra controllata nel rispetto della legge applicabile a tali procedure, e*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 45

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il salvataggio, compresa la conversione della procedura.*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 45

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies – paragrafo 2

PE519.445v01-00

36/47

PR\1002449IT.doc

*Testo della Commissione*

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se **è provato** che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. **La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.** Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura."

*Emendamento*

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se **il curatore presenta prove sufficienti a dimostrare** che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

Or. en

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 42 quinquies bis**

**Apertura di procedure di coordinamento di gruppo**

**1. I curatori possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:**

**a) la procedura riguardante la società in questione sia ancora in corso, e**

**b) le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgano funzioni essenziali all'interno del gruppo stesso.**

*2. Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano conformemente all'articolo 42 ter. Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa.*

*3. In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, il diritto dei curatori di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b) decade. Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiederne la cessazione.*

Or. en

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 42 quinquies ter*

##### *Diritti e doveri del coordinatore*

*1. Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori. Al coordinatore è assegnato il compito di*

*a) individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito*

*per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza;*

*b) svolgere la funzione di mediatore nelle controversie tra due o più curatori di società del gruppo; e*

*c) presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni*

*i) sulle misure da adottare per ripristinare la redditività o la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;*

*ii) sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;*

*iii) sugli accordi tra i curatori delle società del gruppo insolventi.*

*2. Il coordinatore ha il diritto di*

*a) essere ascoltato e coinvolto, soprattutto attraverso la partecipazione alle riunioni dei creditori, nell'ambito di qualunque procedura aperta, in particolare, nei confronti di società del gruppo;*

*b) presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 quinquies quater, paragrafo 3;*

*c) chiedere a qualunque curatore informazioni anche solo potenzialmente utili in sede di individuazione e formulazione di strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e*

*d) richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, nonché la cessazione della sospensione stessa.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 42 quinquies quater***

##### ***Approvazione del piano di coordinamento di gruppo da parte del giudice***

***1. I curatori nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro dieci giorni lavorativi dalla relativa trasmissione da parte del coordinatore. Detto termine può essere esteso dal coordinatore.***

***2. Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da***

***a) un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri le modalità del rispetto del paragrafo 1;***

***b) le osservazioni ricevute dai curatori al momento della presentazione del progetto di piano; e***

***c) una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.***

***3. Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c).***

Or. en

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 42 quinquies quinquies***

#### ***Relazione tra procedure di coordinamento di gruppo e procedure di insolvenza***

***1. Nella conduzione delle rispettive procedure di insolvenza, i curatori hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte dal piano di coordinamento di gruppo giustificano tale decisione con valide motivazioni, da presentare in occasione della riunione dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili secondo la legge dello Stato membro interessato.***

***2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore ai sensi della legge dello Stato membro interessato.***

Or. en

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies sexies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 42 quinquies sexies***

#### ***Responsabilità del coordinatore***

*Il coordinatore adempie ai propri doveri con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile dell'attivo fallimentare interessato dalla procedura di coordinamento di gruppo per i danni ragionevolmente attribuibili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata secondo la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento.*

Or. en

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 45**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 42 quinquies septies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 42 quinquies septies*

##### *Spese*

*1. Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore.*

*2. I costi generati nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono proporzionalmente distribuiti tra le società del gruppo nei confronti delle quali erano aperte procedure di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla percentuale del valore dell'attivo appartenente a ognuna di esse nell'ambito dell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali erano state aperte procedure di insolvenza."*

Or. en

*Motivazione*

*Si vedano le argomentazioni addotte nella motivazione.*

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 47**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 45 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. Per modificare l'allegato A** gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che **vogliono inserire in detto allegato**, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato."

*Emendamento*

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che **soddisfano i criteri di cui all'articolo 1**, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato."

Or. en

*Motivazione*

*Non spetta agli Stati membri decidere quali procedure rientrino nell'allegato A. Laddove le condizioni di cui all'articolo 1 siano soddisfatte, allora per gli Stati membri sussiste una necessità di notifica.*

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 47**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche sostanziali riguardanti le norme nazionali in materia di procedure di insolvenza. La Commissione valuta se le norme modificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso affermativo,**

*modifica l'allegato A mediante atto delegato.*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire che anche le modifiche sostanziali vanno notificate.*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 50**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Articolo 46 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. *Gli Stati membri applicano la* direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali eseguito nel *loro* territorio ai sensi del presente regolamento.

*Emendamento*

1. *Le norme nazionali di recepimento della* direttiva 95/46/CE *si applicano* al trattamento dei dati personali eseguito nel territorio *dei corrispondenti Stati membri* ai sensi del presente regolamento, *a condizione che non incidano sulle operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.*

Or. en

*Motivazione*

*Le modifiche riflettono la raccomandazione contenuta nel parere del garante europeo della protezione dei dati.*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 51 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Allegato C – GERMANIA

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(51 bis) Nell'allegato C, il paragrafo intitolato "GERMANIA" è così*

***modificato:***

***"GERMANIA***

- Konkursverwalter**
- Vergleichsverwalter**
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)**
- Verwalter**
- Insolvenzverwalter**
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)**
- Treuhänder**
- Vorläufiger Insolvenzverwalter**
- *Vorläufiger Sachwalter*".**

Or. de

*Motivazione*

*L'emendamento riflette le modifiche di cui all'articolo 2, lettera b), punto i).*

## MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione rappresenta un'importante iniziativa che il Parlamento aveva chiesto nella sua relazione, approvata in Aula nell'ottobre 2011, sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI)). L'osservazione formulata dal Parlamento in tale occasione, ovvero quella secondo cui "esistono determinati settori del diritto fallimentare in cui un'armonizzazione è utile e realizzabile", è tuttora valida. Non si può ignorare il fatto che "le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza determinano vantaggi o svantaggi concorrenziali e difficoltà per le imprese con attività transfrontaliere, che potrebbero ostacolare il buon esito delle operazioni di ristrutturazione delle imprese insolventi".

Le situazioni di insolvenza transfrontaliere non costituiscono più un'eccezione ma un fenomeno quotidiano che non si limita alle società (o ai gruppi) di grandi dimensioni ma che si estende anche alle piccole e medie imprese (PMI). Ormai sono disponibili dati sufficienti in merito all'applicazione del regolamento europeo relativo alle procedure di insolvenza, ed è quindi possibile affrontare le questioni più urgenti. Il processo di riforma è suffragato da numerosi argomenti, non ultimo quello riguardante una modernizzazione del diritto fallimentare dell'UE che sposti il centro dell'attenzione dalla mera liquidazione delle società alla concessione alle imprese di una seconda possibilità.

Il progetto di relazione sostiene le modifiche proposte dalla Commissione. In molti casi gli emendamenti presentati non sono finalizzati a modificare la struttura della proposta della Commissione né a introdurre nuovi elementi, ma piuttosto a suggerire chiarimenti o ad allineare il testo all'*acquis*.

La Commissione ha individuato cinque importanti carenze cui è necessario porre rimedio. Gli emendamenti riguardanti l'ambito di applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza proposto dalla Commissione sono necessari per includere meccanismi di ristrutturazione aggiuntivi.

Rimane tuttavia incerto se sia opportuno concedere la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di aprire procedure di insolvenza senza il coinvolgimento di un giudice, dal momento che in simili situazioni spetterebbe al curatore nominato fissare il centro degli interessi principali. Si tratta infatti di un provvedimento che potrebbe risultare in contrasto con l'obiettivo di migliorare la certezza giuridica e di prevenire la scelta opportunistica del foro competente (forum shopping), che di conseguenza è stato soppresso.

Il miglioramento del concetto di "centro degli interessi principali" attraverso un allineamento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea è accolto con generale soddisfazione. A tale proposito il Parlamento ha sostenuto, nella sua relazione di iniziativa legislativa, che la definizione di "centro degli interessi principali" avrebbe dovuto tenere conto di fattori quali il luogo, riconoscibile dall'esterno, in cui si svolgono le principali attività dell'impresa, l'ubicazione dei beni, il centro delle attività operative o di produzione, ecc. Per evitare che l'attenzione sia puntata solo sulle decisioni di gestione ed escludere la questione dell'ubicazione dei beni, è stato introdotto un emendamento al considerando 13 *bis*.

Altra richiesta del Parlamento sostenuta dal progetto di relazione è quella che riguarda l'istituzione di un registro dell'UE che consenta a creditori e giudici di stabilire se in altri Stati membri siano state aperte o meno procedure di insolvenza. Il registro dovrebbe essere integrato nel portale europeo della giustizia elettronica e contenere tutte le informazioni pertinenti in merito alle procedure di insolvenza aperte a livello transfrontaliero. Il registro è fondamentale ai fini di una pubblicità e di una trasparenza maggiori.

Il progetto di relazione accoglie altresì favorevolmente le proposte della Commissione relative alle procedure secondarie. Esso introduce inoltre i criteri minimi che gli impegni assunti dai curatori nei confronti dei creditori locali devono rispettare per poter essere opponibili e vincolanti. Il testo chiarisce altresì che qualunque decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria può essere impugnata dai creditori locali. Infine il progetto di relazione affronta la questione, non meno importante, delle conseguenze di un eventuale mancato rispetto dell'impegno da parte del curatore. In simili casi i creditori locali dovrebbero avere il diritto di chiedere di essere tutelati mediante un provvedimento giudiziario che, ad esempio, vieti il prelievo di attività (articolo 29 *bis*, paragrafo 2 *ter*).

È ormai giunto il momento di elaborare soluzioni appropriate per affrontare le situazioni di insolvenza che coinvolgono gruppi di imprese. Nella sua relazione di iniziativa legislativa il Parlamento aveva chiesto alla Commissione una proposta flessibile per disciplinare le situazioni di insolvenza dei gruppi societari distinguendo tra due scenari, ovvero quello in cui la proprietà è sostanzialmente chiara e quello dei gruppi decentrati. Per il momento la Commissione non sta seguendo le raccomandazioni del Parlamento concentrandosi piuttosto sulle soluzioni per migliorare il coordinamento e la comunicazione tra diverse procedure di insolvenza. In effetti, se opportunamente condotte e ben coordinate le procedure di insolvenza possono contribuire a evitare la liquidazione dei gruppi incrementando altresì le possibilità di miglior realizzo dell'attivo nonché di mantenimento dei posti di lavoro.

Il progetto di relazione, tuttavia, si spinge oltre formulando una soluzione più ambiziosa per l'insolvenza dei gruppi di imprese. Tale soluzione può essere considerata un compromesso tra l'approccio della Commissione, improntato al "coordinamento e alla comunicazione", e la posizione esposta dal Parlamento nella sua relazione di iniziativa legislativa. Si propone quindi di nominare un coordinatore con il compito non solo di individuare e formulare raccomandazioni per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza (articolo 42 *quinquies ter*, paragrafo 1, lettera a)), ma anche di presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure per la risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo (articolo 42 *quinquies ter*, paragrafo 1, lettera c)). Detto piano di coordinamento deve essere approvato da un giudice. I curatori hanno l'opportunità di presentare osservazioni sul piano prima della relativa approvazione (articolo 42 *quinquies quater*, paragrafo 1). Il piano di coordinamento di gruppo non è tuttavia vincolante per i responsabili delle procedure concorsuali, che possono quindi discostarsi dal piano stesso (articolo 42 *quinquies quinquies*).